

CODICE DI CONDOTTA FORNITORI

1 Premessa

Antoraf S.r.l. (di seguito “**Antoraf**” o la “**Società**”) conduce le proprie attività secondo principi di integrità, onestà, lealtà e trasparenza, nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili. Nell’ambito dell’impegno per una crescita sostenibile e duratura, Antoraf si pone l’obiettivo di adottare, ove possibile, standard più elevati rispetto ai requisiti normativi dei Paesi in cui opera. Le scelte di partnership lungo la catena di fornitura sono essenziali non solo per garantire qualità ed eccellenza di prodotto, ma anche per creare valore nel medio-lungo periodo per tutti gli stakeholder.

Con il presente Codice di condotta per Fornitori (di seguito, il “**Codice**”), Antoraf definisce gli standard etici, sociali e ambientali applicabili ai propri partner commerciali e ai relativi subfornitori, anche nei casi in cui la normativa di riferimento risulti meno stringente, promuovendo un dialogo continuo, trasparente e responsabile con la filiera.

2 Scopo, campo di applicazione e impegno

Antoraf attribuisce grande importanza ad assicurare che tutte le terze parti con cui intrattiene un rapporto commerciale, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitori di beni e di servizi, produttori e locatori (di seguito, i “**Fornitori**”), nonché relativi subappaltatori e subfornitori, condividano una serie di regole, pratiche e principi comuni con la Società in merito agli standard di lavoro e alla responsabilità sociale, alla tutela dell’ambiente, all’etica e all’integrità aziendale

Antoraf richiede quindi ai propri Fornitori di rispettare i principi stabiliti nel presente Codice.

Il presente Codice si ispira ai più elevati standard internazionali in materia di diritti umani, condizioni di lavoro, etica d’impresa e tutela ambientale, tra cui Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani, nonché alle migliori pratiche adottate dai principali gruppi del settore moda.

Il presente Codice include talune prescrizioni formulate anche in considerazione delle previsioni contenute nel disegno di legge “Legge annuale sulle piccole e medie imprese” (c.d. “DDL PMI”), approvato dal Senato della Repubblica in data 22 ottobre 2025, e in particolare delle disposizioni del Capo VI in materia di “Certificazione unica di conformità delle filiere della moda”. In tale contesto, e con specifico riferimento ai requisiti previsti dall’art. 28, comma 1, lettere b) (assenza di determinate condanne), c) (assenza di sanzioni amministrative pecuniarie oltre la soglia del 4% del fatturato) e d) (regolarità nel versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi), Antoraf, coerentemente con l’obiettivo di adottare e promuovere i più elevati standard di mercato e di qualificarsi per la certificazione di filiera della moda, intende conformarsi (e richiede ai propri fornitori di conformarsi, per quanto di

rispettiva competenza) ai requisiti previsti dal DDL PMI. Resta inteso che il DDL PMI, non essendo ancora definitivamente approvato e/o pienamente attuato, è suscettibile di modifiche e integrazioni nell'ambito dell'iter legislativo e/o in sede di provvedimenti attuativi; pertanto, Antoraf si riserva di aggiornare, integrare e/o rimodulare le corrispondenti prescrizioni del presente Codice al fine di assicurarne l'allineamento al testo normativo definitivo e alle eventuali disposizioni attuative e chiarimenti interpretativi.

In caso di conflitto tra legge applicabile e Codice, si applicherà sempre la disposizione più favorevole alla tutela dei lavoratori, dell'ambiente e della collettività.

Il presente Codice definisce i requisiti minimi che ogni Fornitore deve rispettare per instaurare e mantenere una relazione commerciale con Antoraf.

I Fornitori sono tenuti inoltre ad applicare i medesimi standard comportamentali anche nell'ambito dei propri rapporti di fornitura, assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente Codice anche da parte dei propri subfornitori impiegati in riferimento alla relazione commerciale con la Società.

Il presente Codice è in continuità con i valori fondamentali descritti nel “Codice Etico” di Antoraf¹.

Ai fini del presente Codice, per *non conformità* si intende qualsiasi scostamento, violazione, omissione o inosservanza, anche incipiente, di una prescrizione, obbligazione o requisito previsto dal presente Codice, dalla normativa applicabile, o da impegni contrattuali assunti nei confronti di Antoraf, inclusi gli obblighi gravanti sui subfornitori.

3 Principi

3.1 Persone

Antoraf considera il capitale umano un fattore essenziale di competitività e si impegna a promuovere attivamente il rispetto dei diritti umani lungo l'intera catena del valore. In coerenza con tale responsabilità, richiede ai propri Fornitori lo stesso livello di impegno, imponendo che ogni attività sia svolta nel rispetto della dignità delle persone, dei diritti dei lavoratori e degli standard previsti dal presente Codice e dalla normativa applicabile.

3.1.1. Rapporti di lavoro. I Fornitori devono stipulare contratti scritti, regolari e conformi alla legge, indicando retribuzione, termini di pagamento, detrazioni, indennità, orario di lavoro, ferie, preavviso e tutele previste in materia di malattia e maternità/paternità, e tutti gli altri aspetti relativi al lavoro previsti a livello locale.

I Fornitori e i relativi subfornitori devono rispettare gli obblighi di legge in materia di lavoro, salute e sicurezza, impiego e remunerazioni, previdenza e assistenza sociale, nonché i contratti collettivi applicabili (nazionali, territoriali e aziendali, inclusi gli integrativi) per l'intera durata del rapporto.

¹ Il Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Antoraf S.r.l. ed è disponibile al sito istituzionale www.antoraf.com. Antoraf S.r.l. ha altresì adottato modelli di compliance come il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Ex D.Lgs 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

I Fornitori devono mantenere e dimostrare la piena regolarità previdenziale e assicurativa, inclusa la regolarità nel versamento dei premi assicurativi obbligatori, ai sensi della norma vigente².

In nessun caso i Fornitori eludono gli obblighi di legge, retributivi e contributivi, ricorrendo a contratti di lavoro irregolari o a schemi elusivi (e.g. falsi apprendistati, subappalti irregolari, lavoro a domicilio non regolato, uso improprio di contratti a termine o di somministrazione). Apprendistati e percorsi di formazione devono prevedere una retribuzione conforme alla legge e adeguati livelli di formazione e sviluppo.

Il Fornitore dichiara di non essere stato destinatario, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative pecuniarie definitive per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale per un importo complessivamente superiore al 4 (quattro) per cento del proprio fatturato annuale³.

3.1.2. Lavoro minorile. È vietato sfruttare il lavoro minorile e impiegare lavoratori di età inferiore ai 15 anni o comunque di età inferiore a quella prevista dalla legge. L'assunzione di lavoratori di età inferiore ai 18 anni non deve interferire con la loro istruzione obbligatoria e non deve, per la natura del lavoro o per le circostanze in cui viene svolto, essere suscettibile di danneggiare la loro salute, la loro sicurezza o i loro principi etici.

3.1.3. Lavoro forzato. È vietato ricorrere al lavoro forzato, coatto, in schiavitù, in condizioni di prigionia o ottenuto tramite tratta di persone. Il sequestro dei documenti d'identità o dei permessi di lavoro o la richiesta ai lavoratori di depositare una cauzione o l'utilizzo di qualsiasi altro vincolo, sono severamente vietati. Tutti i lavoratori devono essere liberi di cessare il rapporto di lavoro con congruo preavviso, secondo la legge.

3.1.4. Lavoro a domicilio. Il lavoro a domicilio è consentito esclusivamente se regolato da un contratto conforme alla normativa vigente e alle disposizioni in materia di salute e sicurezza richiamate dal presente Codice. Deve rispettare integralmente tutte le leggi e i regolamenti applicabili. La prestazione deve essere retribuita sulla base di una tariffa oraria minima garantita e accompagnata da strumenti che assicurino la tracciabilità delle quantità prodotte e dei calcoli contributivi, così da permettere la verifica della correttezza della retribuzione e della capacità produttiva. È vietato esternalizzare, come lavoro a domicilio, fasi già avviate in stabilimento qualora ciò comporti l'elusione di obblighi di legge.

3.1.5. Libertà di associazione. I Fornitori garantiscono ai propri dipendenti la libertà di creare o aderire ad organizzazioni sindacali e negoziare contratti collettivi senza alcuna sanzione, discriminazione o vessazione. I Fornitori si impegnano a mantenere un dialogo aperto e costruttivo con i rappresentanti di sindacati riconosciuti secondo le normative vigenti in materia, negoziando in buona fede e nel rispetto del ruolo delle organizzazioni sindacali.

² Requisito allineato al punto d dell'art. 28, comma 1, del DDL "Legge annuale sulle PMI" (Senato 22 ottobre 2025), suscettibile di aggiornamenti in base al testo definitivo

³ Requisito allineato al punto c dell'art. 28, comma 1, del DDL "Legge annuale sulle PMI" (Senato 22 ottobre 2025), suscettibile di aggiornamenti in base al testo definitivo

3.1.6. Orari di lavoro. I Fornitori devono rispettare tutte le leggi e i regolamenti locali in merito all'orario di lavoro, anche straordinario, e devono farle rispettare ai propri fornitori. Inoltre, i Fornitori devono attenersi al rispetto delle pause e dei periodi di riposo previsti dalla legge, garantendo almeno un giorno di riposo ogni 6 giorni lavorativi consecutivi, salvo in circostanze eccezionali.

3.1.7. Salari. I Fornitori devono adottare pratiche di retribuzione giuste ed eque. I salari devono essere almeno pari allo stipendio minimo previsto dalle normative applicabili e comunque sufficienti a soddisfare i bisogni primari dei lavoratori.

3.1.8. Salute e sicurezza sul lavoro. I Fornitori devono mantenere ambienti di lavoro sicuri e salubri, svolgendo regolarmente la valutazione dei rischi e adottando misure preventive e correttive per ridurre, per quanto ragionevolmente possibile, le cause di infortuni e malattie professionali. A supporto di tali misure, devono erogare formazione periodica obbligatoria in materia di salute e sicurezza e fornire gratuitamente dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei, vigilando sul loro corretto utilizzo. Inoltre, i Fornitori devono garantire condizioni di base adeguate—acqua potabile, servizi igienici e aree di riposo—e, qualora siano previsti alloggi per i lavoratori, ne devono assicurare la conformità agli standard igienico-sanitari e ai bisogni primari. Infine, è vietato adottare pratiche pericolose (ad es. sabbiatura denim) e impiegare sostanze vietate dalla normativa applicabile.

3.1.9. Discriminazione, diversità e pari opportunità. I Fornitori non devono operare alcun tipo di discriminazione basata su razza, etnia, sesso, genere, orientamento sessuale, età, religione, disabilità, opinioni politiche, stato civile o altra condizione personale. Inoltre, i Fornitori sono tenuti a promuovere una cultura improntata alla promozione delle pari opportunità in tutte le fasi del rapporto di lavoro e adottare politiche attive di inclusione.

3.1.10. Molestie. I Fornitori assicurano che nell'ambiente di lavoro i dipendenti non siano sottoposti a nessuna forma di intimidazione, umiliazione, minacce, abuso, violenza, punizione corporale e molestie fisiche, sessuali, verbali o morali, espresse tramite comportamenti, azioni, gesti o per iscritto.

3.2 Ambiente

Antoraf integra la tutela dell'ambiente nelle proprie scelte industriali, adottando azioni concrete per ridurre gli impatti lungo l'intera catena del valore. In questa direzione, prioritizza l'uso efficiente delle risorse, l'energia da fonti rinnovabili, la gestione responsabile delle sostanze chimiche, la riduzione degli sprechi e la tracciabilità delle materie prime in un'ottica di circolarità. Per Antoraf, la conformità normativa è un presidio imprescindibile e non negoziabile: i Fornitori sono tenuti a ottenere e mantenere tutte le licenze, autorizzazioni, certificati e approvazioni richiesti dalla normativa applicabile e a rispettare integralmente obblighi e limiti applicabili. A questa base si aggiunge uno sforzo ulteriore: i Fornitori si

impegnano a misurare e monitorare i propri impatti, promuovendo un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali lungo la filiera.

3.2.1. Efficienza delle risorse. I Fornitori si impegnano ad ottimizzare l'uso di materie prime ed energia, riducendo consumi e perdite di processo e migliorando l'efficienza operativa anche tramite manutenzione preventiva, tecnologie più efficienti e buone pratiche gestionali.

3.2.2. Energia e fonti rinnovabili. I Fornitori si impegnano ad aumentare progressivamente la quota di energia da fonti rinnovabili e misurare i consumi energetici con metriche coerenti, definendo obiettivi di riduzione laddove possibile.

3.2.3. Acqua. I Fornitori si impegnano a gestire in modo responsabile l'acqua lungo l'intero ciclo (prelievo, uso, trattamento e scarico), riducendo i prelievi, migliorando il riuso ove tecnicamente fattibile e garantendo il rispetto dei limiti di legge su reflui e scarichi.

3.2.4. Sostanze chimiche e sicurezza dei materiali. I Fornitori sono tenuti a conformare processi e prodotti alle linee guida tecniche e protocolli di settore comunemente adottati per la gestione chimica e acque reflue. In particolare, l'utilizzo delle sostanze chimiche deve conformarsi allo standard europeo REACH e deve allinearsi alle liste MRSL (Lista Ristretta di Sostanze per la Produzione) e RSL (Lista Ristretta di Sostanze per i Prodotti Finiti) nell'ultima versione condivisa da Antoraf. Infine, i Fornitori sono tenuti ad adottare adeguati sistemi di controllo (schede di sicurezza, tracciabilità dei lotti, formazione degli addetti).

3.2.5. Qualità e conformità dei prodotti. I Fornitori devono garantire che i prodotti e i componenti rispettino gli standard di sicurezza, qualità e conformità previsti dalle normative locali e internazionali. Inoltre, è vietato impiegare materiali non sicuri o nocivi per la salute e l'ambiente e, ove richiesto, i Fornitori devono mettere a disposizione certificazioni, test e schede tecniche a supporto.

3.2.6. Emissioni in atmosfera e clima. I Fornitori si impegnano a monitorare e ridurre le emissioni inquinanti e i gas a effetto serra, mantenere i presidi di abbattimento in efficienza e stabilire, ove applicabile, obiettivi di riduzione in linea con le migliori pratiche.

3.2.7. Rifiuti ed economia circolare. I Fornitori si impegnano a prevenire la produzione di rifiuti alla fonte, favorire riuso, riciclo e recupero e gestire in modo conforme raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento, con registrazioni complete e aggiornate.

3.2.8. Imballaggi. I Fornitori si impegnano a ridisegnare gli imballaggi per ridurre materiali, aumentare contenuto riciclato/riciclabile e semplificare le frazioni di smaltimento, evitando componenti problematici quando non indispensabili.

3.2.9. Biodiversità e materie prime di origine animale. I Fornitori si impegnano a proteggere gli ecosistemi locali ed evitare pratiche che causino perdita di habitat. Si impegnano inoltre, per

materiali di origine animale, ad applicare standard di benessere animale riconosciuti ed escludere pellicce e piume da animali vivi o provenienze non certificate.

3.2.10. Tracciabilità ambientale e dati. I Fornitori si impegnano a mantenere tracciabilità di materiali, sostanze e processi con dati verificabili e mettere a disposizione su richiesta evidenze (schede tecniche, test, certificazioni, registri impianti, formulari rifiuti).

3.2.11. Obiettivi, piani e rendicontazione. I fornitori si impegnano a misurare i principali impatti ambientali, definire obiettivi di miglioramento realistici e rendicontare con trasparenza i progressi, aggiornando periodicamente piani e indicatori.

3.2.12. Incidenti e segnalazioni. I Fornitori devono informare Antoraf entro 5 giorni incidenti o eventi ambientali rilevanti, attivare le procedure di contenimento e comunicare gli esiti delle indagini, prevenendo il ripetersi dell'evento con misure idonee.

3.3 Integrità, etica e anticorruzione

3.3.1. Condanne penali. I Fornitori dichiarano che i propri titolari, amministratori o legali rappresentanti non hanno riportato, negli ultimi cinque anni, condanne penali definitive, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'incolumità pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale⁴.

3.3.2. Integrità aziendale. I Fornitori si impegnano a operare nel pieno rispetto della legge e dei principi etici applicabili, adottando standard che assicurino pratiche commerciali corrette e trasparenti. Inoltre, promuovono un contesto in cui dipendenti e collaboratori possano segnalare in buona fede comportamenti non etici, tutelando la riservatezza e il divieto di ritorsioni. I Fornitori sono invitati a erogare formazione periodica e a diffondere linee guida interne in materia di integrità, così da consolidare una cultura di conformità continua.

3.3.3. Corruzione e crimini finanziari. I Fornitori non devono offrire, promettere, richiedere né accettare pagamenti o altri vantaggi indebiti e non devono indurre o consentire a terzi di farlo per loro conto. Inoltre, sono tenuti a implementare procedure idonee a prevenire e contrastare corruzione e concussione, nonché a evitare qualsiasi facilitazione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre forme di criminalità finanziaria. I Fornitori sono invitati a svolgere verifiche proporzionate sulla catena di fornitura e a monitorare le operazioni a maggior rischio, al fine di intercettare tempestivamente eventuali anomalie.

3.3.4. Concorrenza, sanzioni e trade compliance. I Fornitori devono rispettare le norme in materia di concorrenza, sanzioni internazionali e controlli all'export, evitando pratiche collusive e transazioni vietate.

⁴ Requisito allineato al punto b dell'art. 28, comma 1, del DDL "Legge annuale sulle PMI" (Senato 22 ottobre 2025), suscettibile di aggiornamenti in base al testo definitivo

3.3.5. Regali, intrattenimento e ospitalità. I Fornitori non devono offrire, sollecitare né accettare omaggi, ospitalità o altre utilità che possano influenzare indebitamente decisioni d'affari o compromettere l'imparzialità. Inoltre, sono tenuti a garantire che eventuali iniziative di cortesia restino modeste, proporzionate e conformi alle policy applicabili. I Fornitori sono invitati a registrare e riesaminare periodicamente tali iniziative, così da assicurare tracciabilità e trasparenza.

3.3.6. Riservatezza e protezione dei dati. I Fornitori si impegnano a proteggere informazioni riservate e dati personali, limitando l'accesso ai soli autorizzati e utilizzando le informazioni esclusivamente per finalità connesse alle forniture. Inoltre, devono osservare la normativa in materia di privacy e sicurezza dei dati, adottando misure tecniche e organizzative adeguate. I Fornitori devono notificare ad Antoraf entro 5 giorni incidenti o violazioni che possano impattare, anche la sicurezza delle informazioni di Antoraf e a cooperare nella gestione degli stessi.

3.3.7. Intelligenza artificiale. I Fornitori devono informare con debito anticipo Antoraf di eventuali utilizzi dell'intelligenza artificiale nell'ambito della relazione commerciale con la Società. I Fornitori devono inoltre rispettare tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di intelligenza artificiale e non devono utilizzare i dati di Antoraf per addestrare i loro modelli di intelligenza artificiale, salvo previo consenso scritto della Società.

3.3.8. Conflitti di interesse. I Fornitori si impegnano a evitare situazioni di conflitto e a mantenere indipendenza di giudizio nelle decisioni d'affari. Inoltre, devono dichiarare tempestivamente eventuali interessi che possano interferire con i propri doveri professionali. I Fornitori devono segnalare ad Antoraf entro 5 giorni qualiasi situazione attuale o potenziale di conflitto di interesse che coinvolga Antoraf stessa, il personale di Antoraf o i clienti finali serviti attraverso Antoraf. Le Parti devono quindi concordare adeguate misure di mitigazione, al fine di preservare trasparenza, correttezza e integrità del rapporto commerciale.

Per talune violazioni di particolare gravità delle prescrizioni contenute nel presente Paragrafo 3, Antoraf applica un regime di "tolleranza zero". Le fattispecie qualificabili come non conformità gravi – tali da integrare causa di sospensione immediata e/o risoluzione di diritto del rapporto di fornitura – sono elencate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Codice.

3.4 Obblighi di notifica di eventi rilevanti

3.4.1. Ai fini del presente Codice, costituisce "**Evento Rilevante**" ciascuno dei seguenti eventi, procedimenti o provvedimenti, riferibili al Fornitore e/o ai subfornitori impiegati nella relazione commerciale con Antoraf, che riguardi una o più delle materie disciplinate dal presente Codice:

- (i) disposizione di rinvio a giudizio (ivi incluso il decreto che dispone il giudizio) o, più in generale, pendenza di procedimenti penali;
- (ii) adozione di misure cautelari o interdittive;
- (iii) avvio di procedimenti ispettivi o sanzionatori e/o irrogazione di sanzioni da parte di autorità

competenti; (iv) eventi gravi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e/o ambientali; (v) violazioni o incidenti rilevanti in materia di riservatezza e protezione dei dati.

3.4.2. Il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto ad Antoraf, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal momento in cui ne abbia conoscenza, il verificarsi di un Evento Rilevante.

3.4.3. La notifica dovrà riportare, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto di eventuali obblighi di riservatezza, almeno: (a) l'autorità procedente o l'ente competente; (b) la data e la natura dell'atto/evento; (c) la sintetica descrizione dei fatti contestati o dell'accaduto; (d) le misure immediate adottate e/o programmate per la mitigazione e il ripristino della conformità.

3.4.4. Resta inteso che Antoraf potrà richiedere evidenze e chiarimenti, nonché l'adozione di misure correttive e di mitigazione proporzionate. L'omessa o tardiva comunicazione costituisce non conformità ai sensi del presente Codice e sarà gestita secondo quanto previsto dal Paragrafo 4

4 Monitoraggio, audit e sanzioni

4.1 L'osservanza del presente Codice costituisce parte integrante degli impegni contrattuali assunti verso Antoraf; la sua violazione comporta responsabilità contrattuali, economiche e reputazionali. La Società potrà svolgere—anche avvalendosi di soggetti terzi indipendenti—attività di verifica e audit, annunciate e no, presso i Fornitori e i relativi subfornitori per accettare il livello di conformità. In tale evenienza, i Fornitori si impegnano a collaborare lealmente, mettendo a disposizione senza indugio informazioni e documentazione pertinenti, consentendo un accesso ragionevole a siti, impianti e personale e, se del caso, facilitando analoghi accessi presso la propria filiera; gli esiti delle verifiche confluiscono in una relazione che Antoraf potrà condividere con il Fornitore ai fini del miglioramento delle performance.

4.2 Fermo quanto precede, la violazione delle disposizioni di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente Codice, è qualificata come non conformità grave e determina, di diritto e senza necessità di preventiva messa in mora, l'immediata sospensione dell'esecuzione del rapporto di fornitura. A tal fine, Antoraf potrà disporre con effetto immediato:

- la sospensione degli ordini in corso di esecuzione;
- la sospensione delle nuove assegnazioni;
- la sospensione dei pagamenti relativi a lavorazioni eseguite o in corso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1460 c.c.

4.3 Per tutte le ulteriori non conformità non rientranti tra quelle previste nell'**Allegato A**, i Fornitori si impegnano a predisporre tempestivamente, e comunque entro e non oltre i 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, trasmessa a mezzo PEC o raccomandata A/R, con la quale Antoraf ha rilevato la non conformità, un piano di azione correttiva per ciascuna non conformità

riscontrata, recante l'indicazione delle responsabilità, delle scadenze e delle evidenze necessarie a comprovare la chiusura completa e verificabile della non conformità, monitorandone l'avanzamento e rendicontando i risultati ad Antoraf.

La scadenza indicata in ciascun piano di azione correttiva relativa alla chiusura completa e verificabile della non conformità non potrà in nessun caso eccedere il termine massimo di 6 (sei) mesi dalla data di condivisione del piano medesimo e, qualora una o più scadenze eccedano il periodo di 90 (novanta) giorni, essa saranno subordinate alla preventiva valutazione e approvazione di Antoraf, che ne verificherà la ragionevolezza, la proporzionalità e l'adeguatezza con riferimento alla non conformità riscontrata. Qualora tra le Parti non si pervenga ad un accordo sulla definizione delle scadenze, Antoraf si riserva il diritto di interrompere il rapporto di fornitura, fatto salvo ogni ulteriore rimedio contrattuale e di legge.

In caso di insufficiente attuazione delle azioni correttive entro il termine pattuito, la Società, mediante ulteriore comunicazione scritta, potrà:

1. sospendere ordini e/o nuove assegnazioni e sospendere i pagamenti relativi a ordini già eseguiti o in corso, ai sensi dell'art. 1460 c.c., restano inapplicabili eventuali patti di preventiva rinuncia o limitazione alle eccezioni ai sensi dell'art. 1462 c.c;
2. risolvere di diritto il rapporto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

È altresì dovuta dal Fornitore, in caso di inadempimento del presente Codice, sia in ipotesi di sospensione, sia in ipotesi di risoluzione, conformemente a quanto previsto dal presente Paragrafo 4, il pagamento di una penale contrattuale (la "Penale") da parte del Fornitore in favore di Antoraf pari al 15% (quindici per cento) del fatturato medio annuo corrisposto da Antoraf al Fornitore nell'ultimo triennio, calcolato come media aritmetica degli importi fatturati negli ultimi tre esercizi chiusi alla data della contestazione. Qualora il rapporto commerciale abbia una durata inferiore a tre anni, la media sarà determinata sulla base degli esercizi effettivamente disponibili.

La Penale è cumulabile con gli ulteriori rimedi di cui sopra, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Il pagamento dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di Antoraf di cui al presente paragrafo e/o dell'emissione della relativa fattura.

L'importo della Penale è accettato e riconosciuto dal Fornitore ai sensi dell'art. 1988 c.c; qualora sussistano rapporti di debito/credito tra Antoraf e il Fornitore, la Società è espressamente autorizzata a procedere alla compensazione dell'importo dovuto a titolo di penale con i crediti del Fornitore verso Antoraf.

- 4.4** I Fornitori si impegnano, con cadenza annuale e comunque entro il mese di dicembre di ciascun anno, a trasmettere per iscritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, ad Antoraf una autodichiarazione attestante il rispetto del presente Codice.

rimedio.

5 Subappalto

I Fornitori non possono subappaltare, cedere o trasferire attività o obblighi relativi alle forniture con Antoraf senza il previo consenso scritto della Società, rilasciato per ciascun subfornitore. La violazione degli obblighi del presente paragrafo costituisce non conformità grave ai sensi e per gli effetti dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Codice, e costituisce pertanto causa di sospensione e/o risoluzione del rapporto di fornitura.

In ogni caso, il Fornitore resta pienamente responsabile dell'esecuzione e assicura che i subfornitori, in ogni caso responsabili in solido con il Fornitore, accettino per iscritto il presente Codice e le prescrizioni applicabili. Antoraf si riserva di revocare l'autorizzazione e di effettuare verifiche lungo la filiera.

6 Responsabilità e Manleva

Il Fornitore manleva e tiene indenne Antoraf da ogni pretesa, reclamo, azione, sanzione, costo e spesa (incluse ragionevoli spese legali e difensive) avanzati da amministratori, dirigenti, dipendenti, lavoratori e soci o creditori del Fornitore o dei suoi subfornitori, relativi ai rispettivi rapporti di lavoro o alla loro risoluzione, nella misura in cui tali pretese derivino da azioni od omissioni del Fornitore o dei subfornitori, in violazione della legge, del presente Codice o dei contratti applicabili. Il Fornitore assicura che i subfornitori accettino per iscritto obblighi di manleva equivalenti e rimane pienamente responsabile dell'operato della propria filiera.

Il presente codice di condotta deve essere debitamente firmato e ritornato al mittente per accettazione.

Falerone, li _____

Per accettazione (timbro e firma)

ANTORAF S.R.L.

Aurelio Antognozzi

(Presidente e Amministratore delegato)

Falerone, li _____

Per accettazione espressa (timbro e firma)

ANTORAF S.R.L.

Aurelio Antognozzi

(Presidente e Amministratore delegato)

ALLEGATO A

Il presente Allegato individua le non conformità gravi ai sensi del Codice di Condotta Fornitori di Antoraf che, la cui rilevazione comporta la risoluzione di diritto del rapporto di fornitura, ai sensi del paragrafo 4.2 del Codice.

Tali violazioni rappresentano condizioni di “tolleranza zero”, poiché mettono a rischio la conformità legale, la sicurezza, i diritti fondamentali delle persone, la tutela ambientale e la reputazione della filiera. La rilevazione delle seguenti non conformità

Area	Non conformità gravi
Documentazione obbligatoria	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata esibizione, assenza totale, o manifesta incompletezza di una delle seguenti evidenze: <ul style="list-style-type: none"> ○ Documento Unico attestante la Regolarità Contributiva (DURC) ○ Documento Unico attestante la Regolarità Fiscale (DURF) ○ Visura camerale aggiornata ○ Documenti di valutazione dei rischi (DVR) ○ Contratti di lavoro e comunicazioni obbligatorie (UNILAV) ○ Libro Unico del Lavoro (LUL) relativo all'esercizio in corso ○ Autorizzazioni ambientali (AUA) obbligatorie ○ Schede di sicurezza delle sostanze chimiche
Regolarità contributiva e assicurativa	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata regolarità contributiva e assicurativa, ivi inclusa la mancata regolarità nei versamenti previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori
Condanne penali dei titolari e degli amministratori	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di condanne penali definitive a carico di amministratori e/o titolari negli ultimi cinque anni per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'incolumità pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, nonché per i delitti di cui agli articoli 600,601, 602 e 603-bis del codice penale;
Sanzioni amministrative	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzioni amministrative pecuniarie definitive per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale di importo complessivamente superiore al 4 per cento del fatturato annuale
Comunicazione di Eventi Rilevanti	<ul style="list-style-type: none"> • Omessa comunicazione ad Antoraf di uno o più Eventi Rilevanti, ai sensi del paragrafo 3.4.1. del Codice
Lavoro irregolare	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di lavoratori privi di contratto o comunicazione obbligatoria • Ricorso a personale senza permesso di soggiorno valido • Pagamenti fuori busta, contratti fittizi o altre pratiche elusive • Impiego di lavoro a domicilio non regolato ai sensi di legge
Lavoro minorile	<ul style="list-style-type: none"> • Impiego di lavoratori di età inferiore ai 15 anni o al limite minimo previsto dalla legge applicabile • Impiego di lavoratori minorenni (<18 anni) in attività pericolose, notturne o tali da compromettere salute e istruzione
Lavoro forzato	<ul style="list-style-type: none"> • Trattenuta di documenti di identità o permessi di soggiorno • Richiesta di depositi cauzionali per l'assunzione • Limitazione della libertà personale o impossibilità di lasciare il posto di lavoro secondo legge



ANTORAF

Rev. 1_2025

Molestie	<ul style="list-style-type: none">• Molestie sessuali, verbali, fisiche o psicologiche• Intimidazioni, punizioni corporali, minacce o comportamenti abusivi
Subappalto non autorizzato	<ul style="list-style-type: none">• Ricorso a subfornitori o terzisti senza preventiva autorizzazione scritta di Antoraf.• Esternalizzazione occulta di lavorazioni senza tracciabilità
Personale non formato sulla sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Mancanza della formazione obbligatoria ai sensi dell'Accordo Stato–Regioni.• Assenza delle figure obbligatorie (RSPP, addetti emergenze, medico competente ove previsto)
Macchinari e impianti non sicuri	<ul style="list-style-type: none">• Macchine prive di protezioni o marcatura CE (laddove necessaria)• Impianti elettrici non certificati o privi di verifiche periodiche
Condizioni strutturali pericolose	<ul style="list-style-type: none">• Assenza della certificazione antincendio ove richiesta.• Estintori o dispositivi antincendio non presenti o non manutenuti.• Condizioni dei locali tali da rappresentare un rischio per i lavoratori.
Gestione scorretta o pericolosa di sostanze chimiche	<ul style="list-style-type: none">• Uso di sostanze vietate dalla normativa o non autorizzate• Assenza delle schede di sicurezza o errata etichettatura• Mancata conformità alle liste RSL/MRSL o allo standard REACH
Assenza di autorizzazioni ambientali obbligatorie	<ul style="list-style-type: none">• Svolgimento di attività soggette ad autorizzazione (es. AUA, scarichi, emissioni) senza i relativi titoli
Smaltimento irregolare o illecito dei rifiuti	<ul style="list-style-type: none">• Mancata tenuta di registri, formulari e MUD• Smaltimento illecito, occultamento o affidamento a soggetti non autorizzati
Corruzione e pratiche indebite	<ul style="list-style-type: none">• Offerta o accettazione di tangenti, regali o vantaggi indebiti• Qualsiasi forma di corruzione, concussione o frode
Falsificazione di documenti o dati	<ul style="list-style-type: none">• Falsificazione di contratti, presenze, buste paga, certificazioni, test di laboratorio, etichette o documentazione ambientale.• Manipolazione della tracciabilità di forniture o materiali.
Violazioni della riservatezza e uso improprio dei dati	<ul style="list-style-type: none">• Accesso o uso non autorizzato di dati aziendali o personali• Condivisione non autorizzata di informazioni riservate• Utilizzo dei dati Antoraf per addestramento di sistemi di intelligenza artificiale senza consenso scritto
Ostacolo agli audit	<ul style="list-style-type: none">• Impedire l'accesso ai locali o al personale• Rifiuto ingiustificato di fornire documentazione essenziale• Fornitura di informazioni false o incomplete

In presenza di una o più delle violazioni sopra elencate, Antoraf potrà:

- sospendere con effetto immediato ordini in corso e pagamenti;
- risolvere il rapporto contrattuale con comunicazione scritta;
- applicare le penali previste contrattualmente;
- rivalersi per eventuali danni ulteriori

Falerone, li _____

Per accettazione espressa (timbro e firma)